

# Messaggio 1180

Circa l' aumento a Fr. 500.-- del valore delle cause di competenza dei Giudici di pace (modificazione dell' art. 5 della Legge giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 )

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

Con il messaggio n. 1092 del 23 ottobre 1962 il Consiglio di Stato aveva già proposto un aumento della competenza per valore delle cause deferibili ai Giudici di pace, dagli attuali Fr. 300.-- a Fr. 500.--. La Commissione della Legislazione ritenne allora che il problema meritasse un più approfondito esame e decise di tenere in sospeso la questione invitando il Dipartimento di giustizia a presentare un supplemento di messaggio, suggerendo nel contempo alcune possibilità di risolvere la questione.

In ossequio a tale invito vi riproponiamo pertanto il problema, dopo aver sentito a proposito dei suggerimenti della Commissione della Legislazione il parere dell' Associazione ticinese dei Giudici di pace.

Il problema dev' essere innanzitutto esaminato dal profilo costituzionale. L' articolo 40 della Costituzione cantonale dice: << I Giudici di pace sono uno per Circolo. Essi esercitano l' Ufficio di conciliatori e di giudici nelle cause di minimo valore, salvo ricorso in Cassazione >>.

Non vi è dubbio che lo svilimento della moneta abbia oggi assunto proporzioni tali da giustificare il previsto aumento. Il precedente aumento a Fr. 300.-- introdotto con la modificazione del 27 febbraio 1950 deve considerarsi oggi largamente superato e il massiccio aumento del costo della vita sopravvenuto in questo decennio impone un ulteriore adeguamento che può certamente essere attuato senza forzare il concetto di << cause di minimo valore >> ancorato nella Costituzione.

Sulla questione di principio d' altronde neppure la Commissione della Legislazione aveva sollevato obiezioni. Essa si preoccupa invece del fatto che le decisioni del Giudice di pace sono inappellabili e contro di esse non vi è che il rimedio del ricorso in Cassazione.

La Commissione della Legislazione suggerì le seguenti possibilità:

- lasciare ai Giudici di pace la competenza fino a Fr. 500.-- in materia di rigetto d' opposizione, ai Pretori invece la competenza per le relative decisioni di merito;
- lasciare all' attore di scegliere in ogni caso, fino a Fr. 500.-- , tra la competenza del Giudice di pace e quella del Pretore;
- lasciare a ciascuna delle parti, dopo l' esperimento di conciliazione davanti al Giudice di pace, di esigere il rinvio della causa alla Pretura;
- infine di statuire l' appetibilità di tutte le decisioni dei Giudici di pace con piena cognizione del Pretore.

Dopo approfondito esame il Consiglio di Stato è giunto a conclusione che nessuno dei suggerimenti suesposti è privo di gravi inconvenienti.

Occorre infatti innanzitutto tener presente gli scopi che si vogliono raggiungere con questa Magistratura popolare. Come tale essa deve permettere la composizione di vertenze di modesto rilievo con una rapida procedura che non obblighi gli interessati a spostarsi nel capoluogo del distretto e che prescindendo dalla necessità di far capo a un legale. Dal profilo dell' organizzazione del potere giudiziario essa deve permettere di sgravare le Preture delle cause di limitato valore.

Non è chi non veda come il raggiungimento di quest' ultimo scopo sarebbe seriamente pregiudicato dall' introduzione del principio dell' appellabilità. Il lavoro delle Preture, come è noto, e in continuo aumento. A Locarno si va delineando la necessità di istituire fra non molti anni la terza Pretura. Non consta d' altronde che si siano sinora verificati gravi inconvenienti che non abbiano potuto essere sanati con il ricorso in Cassazione. Gli svantaggi del rimedio proposto appaiono quindi prevalenti nei confronti dei vantaggi.

Analoghe considerazioni debbono essere fatte circa l' istituzione delle alternative proposte dalla Commissione della Legislazione.

Il lasciare alle parti la possibilità di scegliere tra istanze diverse o, peggio ancora, l' imporre loro sottili scelte procedurali equivarrebbe a rendere inutilmente complessa una procedura che, per sua stessa natura, deve rimanere la più semplice e la più sbrigativa possibile.

Per tutte queste ragioni si deve concludere che la soluzione migliore consiste nell' aumento puro e semplice a Fr. 500.-- della competenza per valore dei Giudici di pace.

Vi invitiamo pertanto a voler dare la vostra approvazione all' accluso disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione del migliore ossequio.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, A. Ghisletta

Il Cancelliere, Beati

Disegno di  
**LEGGE**

che modifica l' art. 5 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 (del.....)

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 2,1 gennaio 1964 n. 1180 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

L'art. 5 della legge organica giudiziaria civile e penale è modificato come segue:

<< Il Giudice di pace, conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause il cui valore determinabile non ecceda la somma di Fr. 500.-, comprese quelle a procedura sommaria ed accelerata previste dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, ed escluse quelle di servitù nonché quelle per sfratto di conduttori, trattate con la procedura sommaria prevista dal titolo XV della parte seconda della P.C.>>.

**Art. 2**

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal.....

